

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 8 aprile 1999, a Biella, si sono incontrate la Manutencoop di Bologna, rappresentata da Adriano Rubbi e da Alessandro Frascaroli
la FIT CISL, rappresentata da FARRIS
la F.P. CGIL, rappresentata da PAONESSA
la UILTRASPORTI, rappresentata da DE CATALDO

e le RSA dell'appalto



PREMESSO

- che, con accordo del 28 maggio 1998, la Manutencoop si era impegnata a recepire gli accordi collettivi sottoscritti con le OO.SS.

CONSIDERATO

- che detti accordi risultano frazionati e non rispondenti alle normative oggi vigenti in materia di contribuzione;
- che il nuovo capitolato d'appalto ha apportato alcune modifiche di tipo tecnico che si ripercuotono sull'organizzazione del lavoro,

tutto ciò premesso e considerato, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

con il presente accordo si intendono recepiti tutti gli accordi aziendali pregressi sottoscritti con le Aziende Saspi, Sirtis e L'Arciere che cessano quindi di avere efficacia e vengono sostituiti dai punti presenti in questo accordo, di seguito riportati.

OMISSIS

Adriano Rubbi

Adriano Rubbi

Alessandro Frascaroli

FARRIS

Paonezza

DE CATALDO

DE CATALDO

MISSIS

5

6. INDENNITÀ "OPERATORE UNICO SU COMPATTATORE TRADIZIONALE" (operai di 2° livello)

Le parti concordano che, a partire dal mese di settembre 1998, viene istituita una indennità, per gli addetti di 2° livello che vengono chiamati a svolgere servizio in singolo di agganciamento cassonetti con compattatore tradizionale, di Lit. 2.500 lorde giornaliere che verrà definita, in busta paga, come "Indennità disagio".

La stessa viene esclusa dal computo della 13°, 14°, del T.F.R., delle ferie e delle festività e di ogni altro istituto contrattuale e di legge.

Si precisa anche che l'indennità verrà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, nello svolgimento dell'attività per la quale è stata istituita.

7. LAVORO DOMENICALE

La prestazione nelle giornate di domenica sarà effettuata in base alla calendarizzazione predisposta dall'Azienda, che dovrà prevedere l'utilizzo di tutti i dipendenti dell'appalto. Salvo diverse esigenze organizzative (o differenti richieste del Committente), le persone da impiegare per ogni avvicendamento di lavoro domenicale saranno 9.

Dall'1.03.1999, le ore domenicali (di norma 4), effettuate dal lavoratore oltre le normali prestazioni settimanali, verranno così retribuite:

- o con la maggiorazione per lavoro festivo delle stesse, secondo quanto previsto dall'art. 28 punto b) del C.C.N.L., oltre all'indennità prevista dall'art. 21 punto q) dello stesso C.C.N.L., se opta per la retribuzione delle ore lavorate;
- oppure con un riposo compensativo equivalente a 6 ore e 15 minuti. In busta paga il dipendente si vedrà trattenute 6 ore e 15 di permesso non retribuito e, contemporaneamente, erogate 4 ore di straordinario maggiorato al 50 % più 0,25 ore di orario normale.

Eventualmente le parti si incontreranno ogni 2 mesi per verificare la fruizione dei riposi compensativi.

A sanatoria del contenzioso relativo alla maggiorazione da applicare al lavoro straordinario festivo, le parti concordano che le differenze retributive dovute per l'integrazione fra la maggiorazione del 50% e quella del 65%, verranno erogate con la retribuzione del mese di febbraio '99 (marzo '99) nella misura dell'80% del totale individuale. L'Azienda si impegna ad inviare la lista delle differenze per ogni singolo lavoratore.

Amul

Int

Giuseppe Bello
Antonio Ferraro
Hore

11/11/11

Am

11

OMISSIS

Letto confermato e sottoscritto.

Biella, 8 aprile 1999

Per la Manutencoop



Per le RSA



Per le OO.SS.

